

COSA PREVEDE IL NUOVO ADEMPIMENTO SULL'IMPORT NEL SETTORE SIDERURGICO

Se ci sono fattori di lavorazione russa il prodotto è out

Dal 30 settembre è obbligatorio dimostrare che i prodotti siderurgici importati da Paesi extra europei non incorporano fattori produttivi di origine russa. Il nuovo adempimento, introdotto dall'undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia, impone una serie di obblighi e cautele a tutti gli operatori del settore (Reg. UE 2023/1214).

Una delle principali novità si indirizza proprio alle aziende in ambito siderurgico: il nuovo articolo 3 octies del regolamento UE 833/2014, infatti, vieta agli operatori di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XVII (per esempio barre in ferro, tubi e accessori, serbatoi, viti e bulloni, stufe e radiatori), se sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e se incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla

Russia.

Per tali beni, a partire dal 30 settembre 2023, gli operatori, all'atto dell'importazione, devono essere in grado di dimostrare che, durante la lavorazione, non sono stati utilizzati fattori produttivi provenienti dalla Russia. Una prova

negativa di difficile assolvimento e per la quale alcuni nodi sono stati recentemente sciolti dalla Commissione europea, la quale chiarisce i limiti temporali per l'applicazione della misura restrittiva.

In particolare, le FAQ segnalano che sono esonerati dall'obbligo

le merci immesse in libera pratica nell'Unione prima del 30 settembre, così come i beni già in territorio UE prima di tale data, secondo la previsione dell'art. 12 sexies Reg. UE 833/2014. Sono inoltre previste scadenze differite per alcuni semiprodotti di ferro o di ac-

ciaio non legati compresi nella voce doganale 7207 11, per i quali la restrizione sarà operativa a partire dal 1° aprile 2023, mentre è prevista per il 1° ottobre 2024 l'entrata in vigore del divieto per i codici NC 7207 12 e 7224 90.

Per le aziende che importano prodotti siderurgici è fondamentale un'attenta attività due diligence: in primo luogo, è necessario inquadrare correttamente il bene dal punto di vista della classificazione doganale e, subito dopo, occorre richiedere ai propri fornitori una prova dell'origine di tutti i fattori impiegati nella lavorazione.

Per far fronte alle difficoltà riscontrate dalle imprese, la Commissione europea e l'Agenzia delle dogane hanno precisato che la "prova" dell'origine del prodotto potrà essere fornita dall'importatore attraverso il Mill Test Certificate (MTC), ossia il certificato di conformità delle qualità chimico-fisiche dei prodotti, il quale dovrà essere compilato secondo le specifiche fornite dalla Commissione europea.

Le FAQ della Commissione e

l'avviso pubblicato dall'Agenzia delle dogane il 22 settembre scorso precisano, inoltre, che l'origine dei fattori produttivi può essere dimostrata anche attraverso una dichiarazione dell'esportatore o del produttore, il quale confermi che, dopo aver esercitato un'attenta due diligence, il prodotto importato non contiene acciaio o ferro russo.

Altri documenti utilizzabili sono le fatture, le bolle di consegna, le dichiarazioni del fornitore a lungo termine, la corrispondenza commerciale, le descrizioni della produzione, i certificati di qualità e le clausole contenute negli ordini di acquisto o nei contratti di fornitura, a condizione che includano informazioni sull'origine delle merci.

Il tipo di documento può variare anche in base alla natura del prodotto. Da precisare che al momento dell'importazione, nella dichiarazione doganale sarà necessario indicare il codice documento Y824.

**Sara Armella
Tatiana Salvi**

— © Riproduzione riservata —

È necessario inquadrare correttamente il bene dal punto di vista della classificazione doganale e richiedere ai fornitori una prova dell'origine di tutti i fattori impiegati nella lavorazione.